

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 4220-A</sup>

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO  
(FRANCESCHINI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA  
(ORLANDO)

---

Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in  
materia di reati contro il patrimonio culturale

---

*Presentato il 12 gennaio 2017*

---

(Relatore: **BERRETTA**)

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4220 Governo, recante « Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale »;

rilevato che l'articolo 1 modifica il codice penale, in particolare inserendovi tra i delitti, nel libro secondo, il titolo VIII-*bis*, rubricato « Dei delitti contro il patrimonio culturale », al quale sono riconducibili diverse nuove fattispecie penali, attualmente previste come aggravanti di fattispecie esistenti;

osservato, in particolare, che tra le nuove fattispecie penali il medesimo articolo 1, al capoverso ART. 518-*octies*, primo comma, contempla l'uscita o l'esportazione illecite di beni culturali, punita con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da 258 a 5.165 euro, fattispecie in relazione alla quale, peraltro, si prevede, al quarto comma del medesimo capoverso, che il giudice disponga la confisca delle cose oggetto dell'illecito, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato;

preso atto che il medesimo articolo 1, al capoverso ART. 518-*septiesdecies*, prevede che, in caso di condanna o patteggiamento per uno dei delitti previsti dal nuovo titolo, è sempre ordinata la confisca penale obbligatoria – anche per equivalente – delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo;

rilevata l'esigenza di valutare, all'articolo 1, un coordinamento tra la disposizione specifica sulla confisca prevista al già richiamato capoverso ART. 518-*octies* (quarto comma) e la previsione di carattere generale contemplata, sempre in tema di confisca, al già citato capoverso ART. 518-*septiesdecies*;

osservato che il richiamato articolo 1, capoverso ART. 518-*octies*, secondo comma, prevede un'aggravante quando il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore (reclusione da due a cinque anni);

osservato poi che sempre l'articolo 1, al capoverso ART. 518-*quinquiesdecies*, primo comma, prevede un'aggravante da applicare a qualsiasi reato che, avendo ad oggetto beni culturali o paesaggistici, cagioni un danno di rilevante gravità, stabilendo che la pena dovrà essere aumentata da un terzo alla metà;

rilevata l'esigenza di valutare un coordinamento tra le disposizioni testé richiamate;

preso atto poi che l'articolo 5, comma 1, con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale con la normativa vigente, abroga alcune disposizioni vigenti e, in particolare, nel codice

penale, l'articolo 635, secondo comma, numero 1, il quale punisce a titolo di danneggiamento (reclusione da sei mesi a tre anni) chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

rilevata l'esigenza di valutare se con la richiamata abrogazione di tutto il numero 1 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale non restino prive di tutela penale talune ipotesi di danneggiamento che non abbiano ad oggetto beni culturali;

considerato, infine, che le disposizioni recate dal provvedimento sono riconducibili alla materia «ordinamento penale», di esclusiva competenza legislativa statale in base all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra la disposizione specifica prevista, sulla confisca, per la fattispecie dell'uscita o esportazione illecite di beni culturali, al capoverso ART. 518-*octies* (quarto comma), e la previsione di carattere generale contemplata, sempre in tema di confisca, al capoverso ART. 518-*septiesdecies*;

b) al medesimo articolo 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento tra le disposizioni riguardanti, da un lato, l'aggravante prevista per la specifica fattispecie dell'uscita o esportazione illecite di beni culturali contemplata dal richiamato capoverso ART. 518-*octies* e, dall'altro, quella contemplata in termini generali dal capoverso ART. 518-*quinquiesdecies*, per il danno di rilevante gravità;

c) all'articolo 5, comma 1, lettera a), valuti la Commissione di merito gli effetti dell'abrogazione di tutto il numero 1 del secondo comma dell'articolo 635 del codice penale, al fine di scongiurare l'eventualità che restino prive di tutela penale talune fattispecie di danneggiamento, quali quelle aventi ad oggetto beni non riconducibili alla categoria di bene culturale.

**PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE**

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4220 Governo, recante disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le ipotesi di confisca previste dal provvedimento in oggetto non risultano suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica;

appare necessario introdurre, dopo l'articolo 5, una clausola di neutralità finanziaria riferita alle disposizioni contenute nel presente provvedimento,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

ART. 5-bis. – (*Clausola di invarianza finanziaria*). – 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE**

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

La VII Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4220 Governo recante « Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale »;

udita la relazione della deputata Manzi nella seduta del 13 giugno 2017;

udito il dibattito nelle sedute del 13, 14 e 15 giugno 2017, cui integralmente si rinvia;

condiviso l'obiettivo di rafforzare la tutela penale del patrimonio artistico e culturale della nazione;

apprezzato il ruolo del Governo italiano nelle sedi internazionali, di promozione di un consenso intorno alla necessità di apprestare più efficaci strumenti investigativi, preventivi e repressivi per stroncare il traffico illecito di beni culturali;

compreso l'obiettivo di innalzare le pene per le fattispecie criminose che hanno a oggetto i beni culturali, onde consentire diversi effetti sul piano applicativo, quali per esempio la possibilità di svolgere le intercettazioni telefoniche e ambientali, di disporre le misure di custodia cautelare e di ottenere tempi più lunghi nella prescrizione dei reati;

considerato, altresì, con favore l'obiettivo di sottrarre al regime delle circostanze del reato l'innalzamento delle sanzioni penali;

valutato, nondimeno, che la tecnica legislativa della novellazione, in questo caso, è apparsa a taluni membri della Commissione eccessivamente dettagliata, con una descrizione troppo minuta delle diverse fattispecie di reato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

PARERE FAVOREVOLE

\_\_\_\_\_

## TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

**Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale.**

## ART. 1.

*(Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale attraverso modifiche e integrazioni del codice penale, dei capi I e II del titolo II della parte quarta del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di seguito denominato « decreto legislativo n. 42 del 2004 », nonché, ai soli fini di cui al comma 3, lettera *t*), del presente articolo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. Ai fini della presente legge e del decreto o dei decreti legislativi di cui al comma 1:

*a)* per « beni culturali » si intendono le cose e i beni sottoposti a tutela ai sensi e per gli effetti delle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo n. 42 del 2004;

*b)* per « beni paesaggistici » si intendono le aree e gli immobili di cui all'articolo 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

*a)* prevedere i delitti di distruzione, danneggiamento nonché di deturpamento o

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

**Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale.**

## ART. 1.

***(Modifiche al codice penale).***

**1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:**

***a)* dopo il titolo VIII del libro secondo è inserito il seguente:**

*Vedi articolo 518-novies*

imbrattamento di beni culturali o paesaggistici, consistenti nel porre in essere in danno di tali beni le condotte previste dagli articoli 635, 639, 733 e 734 del codice penale; prevedere, per ciascuno di tali delitti, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a cinque anni e prevedere che le condotte siano punite anche a titolo di colpa, stabilendo per tale ipotesi una riduzione della pena in misura non superiore alla metà; prevedere la procedibilità d'ufficio e subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena alle condizioni di cui all'articolo 635, terzo comma, del codice penale; abrogare, per conseguenza, le disposizioni dell'articolo 635, secondo comma, numero 1, e le disposizioni in materia di circostanze aggravanti di cui all'articolo 639, secondo comma, secondo periodo, relativamente alle condotte aventi ad oggetto cose di interesse storico o artistico, nonché gli articoli 733 e 734 del codice penale; coordinare i delitti previsti e puniti ai sensi della presente lettera con le ipotesi di inquinamento ambientale e di disastro ambientale aggravate, per inquinamento prodotto in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, previste dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale; coordinare altresì i delitti previsti e puniti ai sensi della presente lettera con i reati previsti e puniti dagli articoli 169 e 170 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

b) prevedere il delitto di furto di un bene culturale, punito con la pena della reclusione non inferiore a due anni e non superiore a otto anni; prevedere che la pena sia non inferiore a quattro anni e non superiore a dodici anni, se sussistono una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625 del codice penale ovvero se ricorrono una o più delle circostanze ag-

#### « TITOLO VIII-bis

#### DEI DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

**ART. 518-bis.** – (*Furto di beni culturali*). – È punito con la reclusione da due a otto anni chiunque si impossessa di un bene culturale, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo

gravanti comuni di cui all'articolo 61 del codice penale;

c) prevedere l'aumento della pena in misura non inferiore a un terzo e non superiore alla metà per il delitto di devastazione e saccheggio, di cui all'articolo 419 del codice penale, quando la condotta ha ad oggetto beni culturali ovvero gli istituti e i luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

d) prevedere l'aumento della pena in misura non superiore alla metà per il delitto di ricettazione, di cui all'articolo 648 del codice penale, quando il delitto ha ad oggetto beni culturali;

Vedi lettera 1)

comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

**ART. 518-ter. – (Appropriazione indebita di beni culturali).** – Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Vedi articolo 518-undecies

**ART. 518-quater. – (Ricettazione di beni culturali).** – Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da tre a dodici anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile, ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

**ART. 518-quinquies. – (Riciclaggio di beni culturali).** – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da cinque a quattordici anni.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

e) prevedere, al di fuori delle ipotesi previste dal delitto di ricettazione, il delitto di illecita detenzione di un bene culturale, consistente nel fatto di detenere un bene culturale conoscendone la provenienza illecita, punito con la pena della reclusione non superiore, nel massimo, a otto anni e della multa non superiore, nel massimo, a 20.000 euro;

f) prevedere, per le violazioni in materia di alienazione di beni culturali, di cui all'articolo 173 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione non superiore a due anni e della multa non superiore a 80.000 euro;

g) prevedere per il delitto di uscita o esportazione illecite, di cui all'articolo 174 del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni nel caso che il delitto abbia ad oggetto beni culturali di rilevante valore;

Si applica il secondo comma dell'articolo 518-*quater*.

**ART. 518-*sexies*.** – (*Illecita detenzione di beni culturali*). – Fuori dei casi di ricettazione, chiunque detiene un bene culturale sapendo della sua provenienza illecita è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa fino a euro 20.000.

**ART. 518-*septies*.** – (*Violazioni in materia di alienazione di beni culturali*). – È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 80.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali;

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

**ART. 518-*octies*.** – (*Uscita o esportazione illecite di beni culturali*). – Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da euro 258 a euro 5.165.

La pena è della reclusione da due a cinque anni se il delitto ha ad oggetto beni culturali di rilevante valore.

La pena prevista ai commi primo e secondo si applica, altresì, nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di

Vedi lettera a)

cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità alle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione ai sensi dell'articolo 30.

**ART. 518-novies.** — (*Danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici*). — Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, non fruibili beni culturali o paesaggistici è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

**ART. 518-decies.** — (*Danneggiamento, deturpamento e imbrattamento colposi di beni culturali o paesaggistici*). — Chiunque, con una o più azioni, commette per colpa taluno dei fatti di cui all'articolo 518-novies è punito con la reclusione fino a due anni.

Vedi lettera c)

**ART. 518-undecies.** — (*Devastazione e saccheggio di beni culturali*). — Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di sac-

*h)* prevedere il reato di possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, sanzionato con la pena dell'arresto non superiore nel massimo a due anni, consistente nel fatto di essere colti in possesso ingiustificato di tali strumenti o apparecchiature all'interno di uno dei seguenti luoghi:

1) siti oggetto di dichiarazione di interesse archeologico particolarmente importante, ai sensi degli articoli 10, comma 3, e 13 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

2) aree e parchi archeologici di cui all'articolo 101, comma 2, lettere *d)* ed *e)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

3) zone di interesse archeologico di cui all'articolo 142, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo n. 42 del 2004;

4) aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico, ai sensi dell'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 42 del 2004 e dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

*i)* prevedere, per il delitto di contraffazione di opere d'arte, di cui all'articolo 178, comma 1, del decreto legislativo n. 42 del 2004, la pena della reclusione non inferiore a un anno e non superiore a sei anni e della multa non superiore a 10.000 euro; quando il reato ha ad oggetto beni culturali di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, prevedere la pena della reclusione non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni e della multa non superiore a 5.000 euro;

**cheggio aventi ad oggetto beni culturali ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni.**

*Vedi articolo 707-bis*

**ART. 518-duodecies. – (Contraffazione di opere d'arte). – È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa fino a euro 10.000:**

**a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;**

**b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di**

oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;

*c)* chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere *a)* e *b)*, contraffatti, alterati o riprodotti;

*d)* chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere *a)* e *b)* contraffatti, alterati o riprodotti.

Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale, la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30.

La sentenza di condanna per i reati previsti al primo e al secondo comma è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, terzo comma.

È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo e nel secondo comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

*Vedi articolo 518-quinquies*

*l)* prevedere l'aumento della pena in misura non superiore alla metà per il delitto di riciclaggio, di cui all'articolo 648-*bis* del codice penale, quando il delitto ha ad oggetto beni culturali;

**ART. 518-terdecies.** — (*Casi di non punibilità*). — Le disposizioni dell'articolo 518-*duodecies* non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni di oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto dell'esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni

*m)* introdurre il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, prevedendo la pena della reclusione non inferiore a due anni e non superiore a sei anni per chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali; prevedere che tale delitto rientri tra quelli previsti dall'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale;

*Vedi lettera o)*

*n)* prevedere che le pene indicate nel presente comma siano diminuite in misura non inferiore alla metà e non superiore a due terzi per colui che collabora concretamente con l'organo di polizia o con l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti, al fine di evitare conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa; provvedere al coordinamento tra la disposizione adottata ai sensi della presente lettera e l'articolo 177 del decreto legislativo n. 42 del 2004;

*o)* prevedere, per i reati aventi ad oggetto i beni culturali o i beni paesaggistici, l'aumento delle pene in misura non inferiore a un terzo e non superiore alla

della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto dell'esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

**ART. 518-*quaterdecies*.** – (*Attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali*). – Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto o vantaggio, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, trasferisce, aliena, scava clandestinamente e comunque gestisce illecitamente beni culturali è punito con la reclusione da due a otto anni.

**ART. 518-*quingiesdecies*.** – (*Aggravante in materia di tutela dei beni culturali o paesaggistici*). – Quando un reato avente ad oggetto beni culturali o paesaggistici cagiona un danno di rilevante gravità ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale, si applica la pena accessoria di cui all'articolo 30.

**ART. 518-*sexiesdecies*.** – (*Ravvedimento operoso*). – Le pene previste per i reati di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato o per l'individuazione degli altri responsabili ovvero dei beni provenienti dal delitto.

*Vedi articolo 518-*quingiesdecies**

metà quando il fatto cagiona un danno di rilevante gravità al patrimonio culturale ovvero è commesso nell'esercizio di un'attività professionale o commerciale; prevedere che, in quest'ultimo caso, si applichi la pena accessoria di cui all'articolo 30 del codice penale;

*Vedi lettera u)*

p) prevedere che le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali siano affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei medesimi beni;

*Vedi lettera h)*

**ART. 518-septiesdecies. — (Confisca).** — Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, è sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al reato.

Quando non è possibile procedere alla confisca di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente.

Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di tutela dei beni medesimi.

**ART. 518-duodevicies. — (Fatto commesso all'estero).** — Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale »;

b) dopo l'articolo 707 è inserito il seguente:

« **ART. 707-bis. — (Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli).** — È punito con l'arresto fino a due anni chi è colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli, dei quali non giustifichi l'attuale destinazione, all'interno di aree e parchi

q) prevedere che nelle attività di contrasto e di repressione del delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, di cui alla lettera m), nei confronti degli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, secondo la legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché nei confronti degli agenti di polizia giudiziaria, degli ausiliari e delle interposte persone di cui si avvalgono, nei limiti delle proprie competenze, si applichino la causa di non punibilità e la facoltà di omettere o ritardare gli atti di propria competenza, di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146, secondo le modalità di autorizzazione e di esecuzione ivi stabilite, in particolare utilizzando indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti telematiche, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici o partecipare ad esse, nonché procedendo, anche per via telematica, all'acquisto simulato di beni e alle relative attività di intermediazione, dan-

archeologici, di zone di interesse archeologico, se perimetrare con apposito atto dell'amministrazione competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto previsto dalla legge ».

**ART. 2.**

*(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale).*

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: « ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, » sono inserite le seguenti: « per il delitto di cui all'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale, ».

**ART. 3.**

*(Modifica all'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, in materia di operazioni sotto copertura).*

1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« *b-bis*) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi specializzati nel settore dei beni culturali, nell'attività di contrasto del delitto di cui all'articolo 518-*quaterdecies* del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a) ».

done comunicazione all'autorità giudiziaria, che può, con decreto motivato, differire il sequestro fino alla conclusione delle indagini;

r) prevedere la responsabilità delle persone giuridiche per il delitto di attività organizzata finalizzata al traffico di beni culturali, di cui alla lettera m) del presente comma, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, con la previsione di una sanzione pecuniaria fino a mille quote e con l'applicazione delle sanzioni interdittive previste nella sezione II del capo I del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001;

#### ART. 4.

*(Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche).*

1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:

« ART. 25-terdecies. – *(Delitti contro il patrimonio culturale).* – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-septies e 518-decies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-ter e 518-octies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-novies e 518-duodecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

4. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-bis, 518-quater e 518-sexies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

5. Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi precedenti, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

ART. 25-quaterdecies. – *(Riciclaggio, devastazione e saccheggio di beni culturali e attività organizzata per il traffico illecito di beni culturali).* – 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-quinquies, 518-undecies e 518-quaterdecies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.

2. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo

s) assicurare il coordinamento e l'armonizzazione tra le disposizioni del codice penale e le disposizioni del decreto legislativo n. 42 del 2004, mediante le necessarie norme modificative, integrative e abrogative;

t) armonizzare i riferimenti normativi ai beni culturali o paesaggistici, ovunque rilevanti nella legislazione vigente ai fini penali, con le definizioni di cui agli articoli 10 e 134 del decreto legislativo n. 42 del 2004, in particolare estendendo tale armonizzazione all'articolo 44, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

u) prevedere per i delitti di cui al presente articolo che il giudice, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordini sempre, fatti salvi i diritti delle persone estranee al reato, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità per un valore corrispondente al predetto prezzo o profitto.

ART. 2.

*(Disposizioni finali e clausola di invarianza finanziaria).*

**1. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 sono adottati su**

**unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 ».**

ART. 5.

*(Abrogazioni).*

**1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:**

**a) gli articoli 635, secondo comma, numero 1, 639, secondo comma, secondo periodo, 733 e 734 del codice penale;**

**b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.**

*Vedi articolo 518-septiesdecies*

ART. 6.

*(Clausola di invarianza finanziaria).*

proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti, e, successivamente all'approvazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere comunque emanati.

2. Con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 3.

3. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione **delle disposizioni** della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente **e, comunque, senza** nuovi o maggiori oneri **per la** finanza pubblica.

#### ART. 7.

*(Entrata in vigore).*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



\*17PDL0052980\*